

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 15
Trasmessa alla sezione Prov. Del C.R.C.
Il N. Prot. Invio CRC

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Capriano del Colle, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 4300 del 28.04.2023 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione ORDINARIA, sotto la presidenza del Sindaco,
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, DORA TOMMASELLI, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

STEFANO SALA	SINDACO	Presente
BALLINI LAILA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRETTI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZAMBELLI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARCHEDI EMANUELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GARILLI NICOLA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PASETTO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZANETTI LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARAFFINI MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
OLIVA SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANZUINELLI PIERGIULIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ARMANI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PERONI BEATRICE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 13 (tredici)
Totale assenti 0 (zero)

Assiste il Segretario Comunale Sig. DORA TOMMASELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFANO SALA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato al posto n°05 dell'ordine del giorno.

Interventi dei Consiglieri Comunali

Il Consigliere e Assessore Comunale **Pasetto Francesco** riprende il suo intervento precedente riferito all'approvazione del Piano Finanziario perché strettamente collegato all'approvazione delle tariffe TARI.

Il Consigliere Comunale **Giorgio Armani** della Lista Civica CambiaVento, chiede ed ottiene ulteriori dettagli sull'applicazione dell'incremento Istat.

Il Consigliere e Assessore comunale **Pasetto Francesco** spiega che non c'è stato incremento Istat, come era già stato detto, ma l'innalzamento dei costi è stato causato dall'incremento dei costi di gestione del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 con il quale è stato prorogato al 31 marzo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l'art.3 comma 5 sexiedecies del Decreto Legge 30/12/2021 n. 228 convertito con modificazioni nella Legge n.15 del 25/02/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 49 del 28/02/2022 – supplemento ordinario n. 8 con il quale è stato prorogato al 31 maggio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Considerato che l'Art. 1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che:

- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- con Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che approva le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'Art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come introdotto dall'art.15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di

crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,
- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori,

Rilevato che

- il Comune di Capriano del Colle ha avviato ed adottato sul territorio comunale sistemi differenziati di raccolta dei rifiuti (porta a porta), che già tendono ad una gestione più ecosostenibile dei rifiuti, tramite il gestore del servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani C.B.B.O. S.r.l., società in house a totale capitale pubblico locale di cui, attualmente, il Comune di Capriano del Colle detiene il 0,101%;
- che l'obiettivo del sistema di raccolta differenziata, a tendere, è quello di arrivare a fare sì che ciascuna utenza paghi in modo sempre più legato alla sua reale produzione di rifiuto, sulla base del principio europeo del "chi inquina paga", valorizzando comportamenti virtuosi, al fine di ottenere risultati ancor più apprezzabili nella raccolta differenziata e nella riduzione della produzione degli stessi;
- che a tal proposito il Comune di Capriano del Colle, al fine di determinare l'effettivo conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica, ha provveduto, alla consegna a ciascun utente di contenitori, anche dotati di supporti che permettano la personalizzazione dei contenitori e il loro puntuale riconoscimento;
- che il volume del rifiuto urbano residuo conferito sarà determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente mediante il servizio porta a porta e mediante la pesatura presso il Centro di Raccolta comunale;
- che il Comune intende perseguire l'obiettivo sopra descritto sulla base dei seguenti criteri, condivisi con il gestore del servizio, da disciplinare con apposito regolamento:
 - *quota fissa*: calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - *quota variabile calcolata*: correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili;
 - *quota variabile misurata*: correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di smaltimento come definiti dal D.P.R. 158/1999;

Considerato, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

Considerato che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Preso atto che, il piano finanziario 2023 prevede un importo complessivo di € 592.840,00 è possibile procedere alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana e alla sua copertura integrale mediante tassa a carico dell'utenza, come di seguito specificato:

RIPARTO COSTI

Complessivi	Ripartizione Utenze				
	Domestiche		non Domestiche		
		%		%	
Detrazioni c. 1.4 D. n. 2/DRIF/2020 variabile	€ 1.263,00				
Detrazioni c. 1.4 D. n. 2/DRIF/2020 fissa	€ -				
Costi Variabili Calcolati alle Utenze	€ 313.308,13	€161.009,05	51,39%	€ 152.299,08	48,61%
Costi Variabili a Misura alle Utenze	€ 82.500,00				
Costi Fissi alle Utenze	€ 195.769,20	€100.605,79	51,39%	€ 95.163,41	48,61%
Totale Complessivo	€ 592.840,33	€ 61.614,84		€ 247.462,49	

Riscontrato che la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A, prevedendo per queste ultime attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati, sulla base della banca dati dell'utenza a disposizione dell'ente, comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, come da allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti al protocollo generale n. 5045 del 18/05/2023, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Votazione:

Presenti n.13 (TREDICI) votanti n.13 (TREDICI), voti favorevoli n.09 (NOVE), voti contrari n.02 (DUE Consiglieri: Armani Giorgio e Beatrice Peroni), astenuti n.2 (DUE Consiglieri: Oliva Salvatore e Anzuinelli Piergiulio) ,

DELIBERA

1. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2023 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetti allegati (Allegato "A"), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario 2022-2025, di cui è stato preso atto con deliberazione consiliare approvata nella seduta consiliare odierna;
3. **di fissare** al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
4. **di fissare** le scadenze per il versamento della TARI anno 2023 ed in particolare di prevedere le 2 seguenti rate bimestrali:
 - 30 settembre 2023;
 - 30 novembre 2023;
5. **di stabilire** che i nuovi termini di pagamento potranno subire nuove modifiche in caso di emissione di ulteriori disposizioni governative per il contenimento dell'epidemia del Covid-19;
6. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Votazione

Presenti n.13 (TREDICI) votanti n.13 (TREDICI), voti favorevoli n.09 (NOVE), voti contrari n.02 (DUE Consiglieri: Armani Giorgio e Beatrice Peroni), astenuti n.2 (DUE Consiglieri: Oliva Salvatore e Anzuinelli Piergiulio) ,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente
STEFANO SALA

Il segretario comunale
DORA TOMMASELLI

Firmato da:
Stefano Sala
Codice fiscale: SLASFN69T31B157C
Valid from: 08-10-2020 09:25:26 to: 08-10-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time reference set by user: 26-05-2023 11:50:45
Motivo: I approve the document

Firmato da:
TOMMASELLI DORA
Codice fiscale: TMMDROY4M55F8395
Valid from: 15-12-2020 15:46:32 to: 15-12-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time reference set by user: 26-05-2023 11:43:00
Motivo: I approve the document

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- ❖ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 N. 267.

Capriano del Colle

IL SEGRETARIO COMUNALE
DORA TOMMASELLI

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Quantitativi teorici e soglie unitarie - rifiuti indifferenziati Anno 2023

PRODUZIONE ANNUA TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN CORRISPETTIVO	270.000,00		
COEFFICIENTE DI RAPPORTO KG./LITRO	0,1000	Rapporto soglia minima/QT	50%

Calcolo soglia personalizzata	
UTENZE DOMESTICHE	+soglia minima annua / 365 * giorni reale occupazione
UTENZE NON DOMESTICHE	+(soglia minima annua a mq. * mq. totali) / 365 * giorni reale occupazione

K MEDI	QT quantitativi teorici	soglie minime di conferimento	
--------	-------------------------	-------------------------------	--

UTENZE DOMESTICHE		Kb	QUANTITATIVI ANNUI PER UTENZA			
Numero Componenti			Kg.	litri	Kg.	litri
1	1 componente	0,80	37,4133	374,1327	18,7066	187,0664
2	2 componenti	1,60	74,8265	748,2654	37,4133	374,1327
3	3 componenti	2,00	93,5332	935,3318	46,7666	467,6659
4	4 componenti	2,60	121,5931	1.215,9313	60,7966	607,9656
5	5 componenti	3,20	149,6531	1.496,5308	74,8265	748,2654
6	6 o più componenti	3,70	173,0364	1.730,3638	86,5182	865,1819

UTENZE NON DOMESTICHE		Kd	QUANTITATIVI ANNUI PER METRO QUADRO			
Attività			Kg.	litri	Kg.	litri
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40	0,4356	4,3563	0,2178	2,1782
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	6,03	0,7726	7,7261	0,3863	3,8630
3	Stabilimenti balneari	4,16	0,5324	5,3237	0,2662	2,6619
4	Esposizioni, autosaloni	3,03	0,3876	3,8759	0,1938	1,9379
5	Alberghi con ristorante	9,86	1,2633	12,6334	0,6317	6,3167
6	Alberghi senza ristorante	7,02	0,8995	8,9946	0,4497	4,4973
7	Case di cura e di riposo	8,01	1,0257	10,2566	0,5128	5,1283
8	Uffici, agenzie	8,76	1,1218	11,2176	0,5609	5,6088
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,64	0,5945	5,9451	0,2973	2,9726
10	Negozi abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta...e altri beni durevoli	8,12	1,0398	10,3976	0,5199	5,1988
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10,63	1,3614	13,6136	0,6807	6,8068
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere ...)	7,20	0,9225	9,2252	0,4613	4,6126
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52	1,0910	10,9101	0,5455	5,4550
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5,50	0,7047	7,0470	0,3524	3,5235
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	6,71	0,8597	8,5974	0,4299	4,2987
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50,28	6,4416	64,4162	3,2208	32,2081
17	Bar, caffè, pasticcerie	40,65	5,2077	52,0775	2,6039	26,0387
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99	2,1769	21,7689	1,0884	10,8844
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	2,1782	21,7817	1,0891	10,8908
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	67,66	8,6691	86,6912	4,3346	43,3456
21	Discoteche, night club	11,01	1,4100	14,1004	0,7050	7,0502

CATEGORIE IN GIALLO AD OGGI NON HANNO UTENZE - quota calcolata in riferimento alle altre

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
TARI - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2023**

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 0,34825	€ 43,32835
2 componenti	€ 0,40629	€ 77,02818
3 componenti	€ 0,44775	€ 98,69235
4 componenti	€ 0,48091	€ 125,17078
5 componenti	€ 0,51408	€ 139,61357
6 o più componenti	€ 0,53895	€ 163,68489

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività	Tariffa € / mq. effettivo	
	Parte fissa	Parte variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,37880	€ 0,60524
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 0,56820	€ 1,02598
3 Stabilimenti balneari	€ 0,41585	€ 0,71646
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,30880	€ 0,52592
5 Alberghi con ristorante	€ 0,98817	€ 1,70019
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,64231	€ 1,18289
7 Case di cura e di riposo	€ 0,61760	€ 1,25876
8 Uffici, agenzie	€ 0,82347	€ 1,42257
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,34586	€ 0,76733
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,81524	€ 1,39929
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,06640	€ 1,83210
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 0,73289	€ 1,25014
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,82347	€ 1,46654
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,69995	€ 1,06909
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,80700	€ 1,31049
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,74680	€ 5,49200
17 Bar, caffè, pasticcerie	€ 2,88215	€ 4,31083
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,70459	€ 2,92964
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,64694	€ 2,93136
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,65262	€ 6,93181
21 Discoteche, night club	€ 1,10345	€ 1,89763

TARIFFE A CONFERIMENTO		
A Conferimento Rifiuti Indifferenziati	€/Kg.	€
		0,30000

** Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE**COEFFICIENTI QUOTA FISSA E VARIABILE CALCOLATA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2023****UTENZE DOMESTICHE**

Numero Componenti	Ka	Kb
1 componente	0,84	0,90
2 componenti	0,98	1,60
3 componenti	1,08	2,05
4 componenti	1,16	2,60
5 componenti	1,24	2,90
6 o più componenti	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività	Kc	Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,46	3,51
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,69	5,95
3 Stabilimenti balneari	0,51	4,16
4 Esposizioni, autosaloni	0,38	3,05
5 Alberghi con ristorante	1,20	9,86
6 Alberghi senza ristorante	0,78	6,86
7 Case di cura e di riposo	0,75	7,30
8 Uffici, agenzie	1,00	8,25
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,42	4,45
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,12
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	0,89	7,25
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	8,50
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,85	6,2
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,98	7,60
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,55	31,85
17 Bar, caffè, pasticcerie	3,50	25,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	17,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,65	40,20
21 Discoteche, night club	1,34	11,01